



COMUNE DI RAVENNA

REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.72253/82 del 7 aprile 2016
esecutiva dal 28 maggio 2016.

INDICE

Capitolo 1 "I PRINCIPI"

Art. 1 Profili Istituzionali.....	pag. 5
Art. 2 Valori etici e culturali.....	pag. 5
Art. 3 Competenze del Sindaco.....	pag. 6
Art. 4 Tutela degli animali.....	pag. 6

Capitolo 2 "DEFINIZIONI ED AMBITI DI APPLICAZIONE"

Art. 5 Definizioni.....	pag. 7
Art. 6 Ambito di applicazione.....	pag. 7

Capitolo 3 "DISPOSIZIONI GENERALI"

Art. 7 Detenzione di animali.....	pag. 8
Art. 8 Maltrattamento e mancato benessere degli animali.....	pag. 9
Art. 9 Avvelenamento di animali.....	pag. 10
Art. 10 Detenzione ed esposizione di animali negli esercizi commerciali fissi, ambulanti ed occasionali.....	pag. 10
Art. 11 Divieto di accattonaggio con cuccioli, animali non in buono stato di salute o maltrattati.....	pag. 11
Art. 12 Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.....	pag. 11
Art. 13 Attendamento di circhi in forma temporanea sul territorio comunale	pag. 12
Art. 14 Centri di recupero e parchi per la fauna selvatica.....	pag. 12
Art. 15 Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico.....	pag. 12
Art. 16 Inumazione di animali.....	pag. 12

Capitolo 4 "CANI"

Art. 17 Tutela della popolazione canina.....	pag. 13
Art. 18 Attività motoria e rapporti sociali	pag.13
Art. 19 Caratteristiche dei recinti e dei ricoveri.....	pag. 14
Art. 20 Obbligo di raccolta degli escrementi	pag. 14
Art. 21 Accesso negli esercizi e negli uffici pubblici.....	pag. 15
Art. 22 Rinuncia di proprietà.....	pag. 16
Art. 23 Trasferimento in strutture di ricovero.....	pag. 16

Capitolo 5 "GATTI"

Art. 24 Definizione dei termini usati nel presente capitolo.....	pag. 17
Art. 25 Tutela e controllo della popolazione felina.....	pag. 17
Art. 26 Colonia felina	pag. 18
Art. 27 Cura delle colonie feline da parte dei referenti.....	pag. 18
Art. 28 Divieti.....	pag. 19
Art. 29 Detenzione dei gatti di proprietà.....	pag. 20

Capitolo 6 "EQUINI"

Art. 30 Principi distintivi.....	pag. 21
Art. 31 Limitazioni all'uso del cavallo	pag. 21

Capitolo 7 "VOLATILI"

Art. 32 Detenzione di volatili.....	pag. 22
Art. 33 Dimensioni delle gabbie.....	pag. 22
Art. 34 Controllo dei colombi liberi e/o torraioli.....	pag. 22

Capitolo 8 "ANIMALI ACQUATICI"

Art. 35 Detenzione di specie animali acquatiche.....	pag. 23
Art. 36 Dimensioni e caratteristiche degli acquari.....	pag. 23

Capitolo 9 "ANIMALI ESOTICI"

Art. 37 Tutela degli animali esotici.....pag. 23

Capitolo 10 "DISPOSIZIONI FINALI"

Art. 38 Sanzioni.....pag. 24

Art. 39 Vigilanzapag. 24

Art. 40 Incompatibilità ed abrogazione di norme.....pag. 24

Art. 41 Abrogazione di precedenti norme.....pag. 24

CAPITOLO 1

I PRINCIPI

Art. 1 PROFILI ISTITUZIONALI

1. Il Comune di Ravenna, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, riconoscendo a questi finalità affettive, educative e di utilità.
2. Il Comune riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche.
3. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi per la conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.

Art. 2 VALORI ETICI E CULTURALI

1. Il Comune di Ravenna, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce ai cittadini la libertà di esercitare le attività connesse all'accudimento e alla cura degli animali, quale mezzo per lo sviluppo della personalità e della socializzazione, soprattutto nell'età dell'infanzia, favorendo così la conoscenza del corretto rapporto uomo-animale.
2. Il Comune di Ravenna si impegna per sensibilizzare i proprietari degli animali al rispetto della libertà e delle esigenze altrui, nonché ai diritti della collettività.
3. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli.
4. Il Comune opera affinché sia promosso, nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia e ai giovani, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con essi.
5. Il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono.
6. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.
7. Il Comune, allo scopo di favorire l'affidamento e l'adozione degli animali che vivono presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate a incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo anche attraverso la sterilizzazione degli animali.

8. Il Comune, in collaborazione con le Associazioni Animaliste e Protezioniste e altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo -animale, promuove politiche e iniziative volte a contenere o evitare la procreazione indesiderata degli animali, anche se detenuti dai privati prestando particolare attenzione alle fasce di cittadini con disagio economico.

Art. 3 COMPETENZE DEL SINDACO

1. Al Sindaco, in base del D.P.R. 31 marzo 1979 spetta la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
2. Il Sindaco in base agli articoli 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.

Art. 4 TUTELA DEGLI ANIMALI

1. Il Comune di Ravenna, in base alle normative vigenti, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento a fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente.
2. Il Comune si adopera a promuovere diffusamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato e della Regione. Annualmente l'assessore referente riferisce nella commissione consiliare competente sulle iniziative allo scopo effettuate.
3. Il Comune, in collaborazione con i Servizi Veterinari dell'Azienda USL, e delle associazioni animaliste locali iscritte all'albo regionale, in caso di accertata impossibilità del proprietario di animali d'affezione a detenere gli stessi, per malattia o ricovero ospedaliero, può provvedere alla temporanea custodia al canile o in altra collocazione offerta dalle associazioni sopracitate.

CAPITOLO 2

DEFINIZIONI ED AMBITI DI APPLICAZIONE

Art. 5 DEFINIZIONI

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, in ogni fase del ciclo vitale, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie la cui gestione è comunque regolata dalle leggi vigenti.
3. Per animale da affezione si intende ogni animale tenuto o destinato ad esserlo, dall'uomo, per compagnia, senza fini produttivi o alimentari, compresi gli animali che svolgono attività utili all'uomo quali i cani o altri animali addestrati per programmi riabilitativi o per attività e/o terapie assistite con animali, nonché gli animali impiegati nella pubblicità.

Art. 6 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Ravenna, ad esclusione:
 - a) degli animali da reddito appartenenti ad attività economiche inerenti l'allevamento o ad esso connesse in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;
 - b) delle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la sperimentazione animale in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;
 - c) delle specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati la cui gestione è regolata da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - d) dei volatili detenuti ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
 - e) delle specie sottoposte a piani di controllo in quanto considerate infestanti .

CAPITOLO 3

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7 DETENZIONE DI ANIMALI

1. Chiunque detenga un animale da affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, e delle moderne conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso.
2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogniqualvolta il loro stato di salute lo renda necessario. I proprietari devono effettuare, nel limite delle proprie possibilità, le prescrizioni impartite. Per eventuali accertate condizioni di disagio socio economico potrà essere fatta domanda di contributo, tramite il servizio sociale territoriale, in base al regolamento comunale di assistenza economica.
3. In particolare, il detentore di animale d' affezione è tenuto a:
 - a) garantire un ricovero adeguato per il benessere e la salute dell'animale al riparo dalle intemperie, come meglio specificato in seguito;
 - b) rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità e qualità sufficienti e con tempistica adeguata, garantendo l'approvvigionamento costante di acqua che deve sempre essere accessibile all'animale;
 - c) iscriverlo all'anagrafe regionale qualora previsto, come indicato dall' art. 7 della Legge Regionale n.27/2000;
 - d) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
 - e) prendere ogni possibile e adeguata precauzione per impedirne la fuga, escludendo l'uso della catena;
 - f) controllarne la riproduzione e prendersi cura della eventuale prole;
 - g) assicurare la regolare pulizia dell'ambiente dove l'animale vive;
 - h) trasportare e custodire l'animale in modo adeguato alla specie. I mezzi di trasporto devono essere tali da proteggere l'animale da intemperie e da evitare lesioni.
4. I proprietari e/o detentori di animali hanno l'obbligo di custodirli in modo che non arrechino danni alle persone o ad altri animali e non danneggino o sporchino le proprietà pubbliche e private.
5. Nei centri abitati del territorio comunale è vietato allevare, ossia detenere con la finalità dell'esercizio dell'allevamento, animali di qualsiasi specie, fatto salvo quanto stabilito dal Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria.
6. E' vietata la detenzione, nonché l'addestramento di specie selvatiche, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

7. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
8. Gli animali di affezione possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanassica, previa anestesia profonda, nel caso in cui l'animale risulti gravemente ammalato e sofferente, con prognosi certificata dal medico veterinario.
9. L'accesso degli animali domestici nelle strutture ospedaliere avviene secondo quanto previsto dalla normativa regionale.

Art. 8 MALTRATTAMENTO E MANCATO BENESSERE DI ANIMALI

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato tenere permanentemente gli animali in spazi angusti, come terrazze o balconi, per periodi di tempo ed in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolarli permanentemente in cortili, rimesse, box o cantine oppure in gabbie di contenzione e trasportini, ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e roditori. E' vietato inoltre lasciare animali in auto in sosta senza la presenza del conducente.
3. E' vietato lasciare cronicamente soli o incustoditi cani, gatti o altri animali nella propria abitazione, nel proprio cortile o in altro luogo di detenzione.
4. E' vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo, l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di benessere animale da parte di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento.
5. E' vietato addestrare animali per la guardia e per altri scopi ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica, con l'uso di strumenti cruenti (collari elettrici o punte).
6. E' vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.
7. E' vietato catturare animali liberi o vaganti; la cattura può essere effettuata esclusivamente da parte dei legittimi proprietari e degli operatori autorizzati.
8. E' vietato trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti areatori. Il conducente di autoveicolo che trasporti animali, oltre a rispettare le specifiche norme previste dal Codice della Strada, deve assicurare l'aerazione del veicolo, la

somministrazione di acqua e di cibo in caso di viaggi prolungati ed evitare soste al sole .

9. E' vietata la colorazione artificiale degli animali, ad esclusione della identificazione per attività zootecnica.
10. E' vietato spellare o spennare animali vivi.
11. E' vietato colpire violentemente gli animali o spingerli mediante l'utilizzo di dispositivi taglienti, acuminati o a scarica elettrica.
12. E' vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, salvo i casi di necessità scientificamente comprovata e documentata.
13. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali o provocare danneggiamento di cose.
14. E' vietata la detenzione, il commercio e l'immissione in natura su tutto il territorio comunale di animali alloctoni ad eccezione dei centri autorizzati in base a leggi nazionali e regionali. Tale eccezione, ai soli fini della detenzione temporanea, si applica anche ai privati per il solo fine del primo soccorso.

Art.9 AVVELENAMENTO DI ANIMALI

1. La materia è normata dalla Delibera di Giunta R.E.R. n.469/2009 del 20/4/2009 e dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 10/2/2012 e successive modificazioni e nuove normative.

Art.10 DETENZIONE ED ESPOSIZIONE DI ANIMALI NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI FISSI, AMBULANTI ED OCCASIONALI

1. La vendita degli animali negli esercizi commerciali deve avvenire secondo le disposizioni della normativa vigente sovraordinata.
2. E' vietato agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali da compagnia, esporre gli animali nelle vetrine o all'esterno del punto vendita.
3. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo necessario, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente a seconda della specie, di acqua e di cibo.
4. Non sono consentite le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta degli animali.
5. I negozi di animali devono garantire, durante la chiusura infrasettimanale, la somministrazione di cibo, acqua e la giusta illuminazione.
6. E' vietato a chiunque vendere o cedere, a qualsiasi titolo animali da compagnia a minori di sedici anni senza il consenso espresso del genitore o di altre persone che esercitino la responsabilità genitoriale.
7. E' vietata l'esposizione di animali vivi in tutti quegli esercizi commerciali non autorizzati per il commercio di animali (es. discoteche, centri commerciali, ristoranti ecc.), ad eccezione di acquari con pesci ornamentali o ad uso alimentare.

8. E' vietata, su tutto il territorio comunale, qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato a scopo di lucro che contempli, in maniera totale oppure parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche; il divieto di cui sopra non si applica alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati, alle sfilate inerenti rievocazioni storiche e culturali, ai concorsi, alle esposizioni agricolo-zootecniche ed a qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato previsto dalle leggi vigenti, che sono soggetti ad autorizzazione da parte degli uffici comunali competenti.
Come previsto dalla normativa, l'organizzatore è anche il responsabile del benessere animale, e deve essere assicurata la disponibilità di un veterinario.
9. La partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti è vietata per gli esemplari di età inferiore a quattro mesi.
10. Nelle pescherie è consentita l'esposizione di pesci vivi entro contenitori con sufficiente acqua.
11. E' vietata la conservazione di pesci vivi, esclusi i crostacei, mediante l'uso di ghiaccio.
12. E' vietata la vendita di animali d' affezione nei mercati ambulanti.

Art. 11 DIVIETO DI ACCATTONAGGIO CON CUCCIOLI, ANIMALI NON IN BUONO STATO DI SALUTE O MALTRATTATI

1. E' vietata l'esibizione, ai fini di accattonaggio, di animali di età inferiore ai quattro mesi, o comunque animali in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute, detenuti in evidenti condizioni di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono tenuti o in condizioni tali da suscitare pietà.
2. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati e ricoverati a cura degli organi di vigilanza presso una struttura pubblica di ricovero.
3. Se vengono segnalati casi di accattonaggio con animali, è richiesta la presenza di un veterinario in affiancamento alle forze dell'ordine che effettuano il controllo,

Art. 12 DIVIETO DI OFFRIRE ANIMALI IN PREMIO, VINCITA, OPPURE OMAGGIO

1. Gli animali vivi non possono essere posti in premio nelle fiere, feste, sagre paesane, mostre, esposizioni, gare, giochi e trattenimenti pubblici con le eccezioni previste dalla normativa in materia.
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene ordinata la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento .

Art. 13 ATTENDAMENTO DI CIRCHI IN FORMA TEMPORANEA SUL TERRITORIO COMUNALE

1. La materia è normata dalla L.R. 17/2/2005 n.5 e s.m.i e regolamenti attuativi.

Art.14 CENTRI DI RECUPERO E PARCHI PER LA FAUNA SELVATICA AUTOCTONA

1. L'Amministrazione Comunale promuove e sostiene l'allestimento e il funzionamento di Centri di recupero per la fauna selvatica autoctona.
2. Non è consentita l'immissione di specie esotiche estranee alla naturale biocenosi di questo Comune, provenienti da altre strutture italiane o da altri paesi.

Art. 15 ACCESSO DEGLI ANIMALI SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO

1. Il trasporto di animali su mezzi che effettuano pubblico servizio, è consentito nel rispetto delle eventuali norme imposte dall'Ente titolare del servizio stesso.
2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio, della museruola e di strumentazione idonea alla rimozione delle deiezioni con esclusione dei cani per non vedenti o di persone con disabilità.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico, dovrà avere cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Nel caso specifico di trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di rifiutare il trasporto di animali, tranne i cani di accompagnamento delle persone con disabilità e dei non vedenti.

Art. 16 INUMAZIONE DI ANIMALI

1. Lo smaltimento degli animali deceduti può essere effettuato nei seguenti modi:
 - sotterramento da parte dei privati detentori dei propri animali da compagnia (cani, gatti ed animali da compagnia di piccole dimensioni, quali rettili, anfibi, uccelli, roditori e pesci) in terreni privati fatto salvo quanto stabilito dalle norme che regolamentano la materia.
 - inumazione in aree preventivamente individuate dal Comune ed autorizzate dal Comune stesso ed a tale scopo destinate e controllate, secondo le disposizioni degli appositi regolamenti;
 - incenerimento ad opera di soggetti autorizzati, ai sensi della normativa vigente.

CAPITOLO 4

CANI

Art.17 TUTELA DELLA POPOLAZIONE CANINA

1. Il Comune di Ravenna promuove l'applicazione della "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" n° 281/1991 e la L.R. "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" n° 27/2000, in particolare relativamente ad interventi per la tutela, controllo e vigilanza contro il maltrattamento della popolazione canina al fine di prevenire il randagismo, in collaborazione con l'Azienda Unità Sanitaria Locale, associazioni zoofile ed animaliste; gestione dell'anagrafe canina; realizzazione, risanamento e funzionamento di strutture pubbliche di ricovero per cani; divieto dell'utilizzo a scopo di sperimentazione; soppressione solo per i casi previsti dalla Legge 281/91, per motivi di grave o incurabile malattia o di comprovata pericolosità; funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e promozione dell'informazione;
2. Il proprietario di un cane è tenuto all'iscrizione dello stesso all'anagrafe canina, secondo le modalità previste dalla normativa, ed alla comunicazione alla stessa di eventuali variazioni dei recapiti o di morte del cane.

Art. 18 ATTIVITA' MOTORIA E RAPPORTI SOCIALI

1. L'Amministrazione Comunale provvede all'individuazione di aree da destinarsi allo sgambamento e socializzazione dei cani, provvedendo alla loro recinzione. Tali aree sono segnalate con apposita cartellonistica ed attrezzate con cestini per la raccolta dei rifiuti.
2. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
3. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
4. Nelle vie o in altri luoghi aperti al pubblico, è obbligatoria la conduzione dei cani al guinzaglio; nei pubblici esercizi e sui mezzi di trasporto pubblico devono essere condotti con guinzaglio e museruola.
5. Al detentore di animali di affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione simile, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza.

6. Ove sono custoditi cani, il proprietario o il detentore devono segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati su ogni punto di accesso alla proprietà (cancelli, recinzioni).

Art. 19 CARATTERISTICHE DEI RECINTI E DEI RICOVERI

1. Per i cani tenuti in recinti, questi devono consentire il libero movimento dell'animale in relazione alla taglia.
2. I cani devono essere tenuti in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, adatte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale e a soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso. Il box deve essere opportunamente inclinato per il drenaggio, deve avere una parte ombreggiata, con idonea alberatura o altri sistemi, pavimentazione almeno in parte in materiale non assorbente (piastrelle, cemento ghiaia con camminamento, ecc.) antisdrucchiolo e parte in terreno battuto; non devono esserci ristagni di liquidi e le feci devono essere asportate quotidianamente. Il box deve avere una recinzione sufficientemente alta in relazione alla contenzione dell'animale; devono comunque anche essere adottati accorgimenti per impedire lo scavalco se necessario (rete aggiuntiva inclinata verso l'interno di almeno 45°) e lo scavo con l'apertura di varchi sotto la rete.
3. La cuccia, almeno una per ogni cane presente nel recinto, dovrà essere di dimensioni adeguate alla mole dell'animale adulto, in materiale impermeabile alla pioggia, possibilmente coibentata con una piccola apertura per l'ingresso, comunque adeguata all'ingresso del cane adulto, e sollevata da terra quanto basta per impedire umidità ed allagamenti.
4. La cuccia deve essere in materiale lavabile e disinfettabile.
5. La cuccia e la zona attigua devono essere pulite e devono essere periodicamente lavate e disinfettate.

Art. 20 OBBLIGO DI RACCOLTA DEGLI ESCREMENTI

1. I cani, per i bisogni fisiologici, devono essere preferibilmente condotti negli spazi di terra in prossimità di alberi, negli spazi verdi, nelle aree attrezzate dei parchi pubblici ed in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi.
2. I proprietari e detentori di cani devono evitare che detti animali possano sporcare i beni di proprietà di terzi, quali muri di affaccio degli stabili o i mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via intervenendo con atteggiamenti, nel pieno rispetto del benessere animale, tali da far desistere dall'azione l'animale stesso.
3. È cura dei proprietari/detentori dei cani, assicurarsi che le deiezioni degli animali non vengano effettuate su soglie di immobili e bocche di lupo di cantine.

4. I cittadini proprietari o possessori, e comunque coloro che hanno la materiale custodia di cani, devono provvedere alla immediata asportazione, dalle aree pubbliche, delle deiezioni prodotte dai loro cani mediante dispositivi che ne consentano la raccolta all'interno di sacchetti impermeabili e richiudibili e a introdurre tali sacchetti nei cestini porta rifiuti.
5. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale, comprese le aree di sgambamento per cani. Sono esclusi da tale obbligo i cittadini non vedenti, e le persone disabili, impossibilitate alla raccolta delle feci.

Art. 21 ACCESSO NEGLI ESERCIZI E NEGLI UFFICI PUBBLICI

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, negli uffici pubblici e in tutti gli esercizi commerciali fatte salve le prescrizioni dell'autorità sanitaria per le tipologie di esercizi in cui si tengono in deposito, si trasformano o comunque si manipolano e si vendono prodotti alimentari; è facoltà del gestore dell'attività commerciale stessa, di vietarne l'accesso mediante apposite segnalazioni.
2. I proprietari o detentori che conducono gli animali negli esercizi commerciali, negli uffici pubblici e nei mezzi di trasporto, dovranno farlo usando guinzaglio e, museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
3. E' consentito l'accesso dei cani negli esercizi pubblici in cui si somministrano alimenti e bevande nei casi di seguito indicati e sotto l'osservanza delle prescrizioni date:
 - ai cani guida dei non vedenti;
 - ai cani formalmente inseriti in programmi di assistenza terapeutica da parte della struttura medica competente dell'Azienda Unità Sanitaria Locale e che risultino inoltre sottoposti a verifica da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda USL ed identificati da pettorina bianco-rossa;
 - ai cani al seguito del proprietario o detentore negli esercizi pubblici in cui si somministrano alimenti e bevande i cui titolari lo consentano e contrassegnati da apposito cartello esposto all'ingresso del locale e alle seguenti condizioni:
 - il cane deve essere tenuto al guinzaglio e museruola, deve essere pulito, non deve avere lesioni cutanee e non deve essere bagnato;
 - il proprietario del cane deve far fronte ad inconvenienti igienici procurati dal cane;
 - nel caso di ristorante, questo deve disporre di un reparto, riservato ai proprietari di cani accompagnati dal proprio animale, fisicamente separato dagli altri ambienti.

Art. 22 RINUNCIA DI PROPRIETA'

1. Nel caso il proprietario del cane si avvalga della facoltà di rinuncia della proprietà, come previsto dall'art. 12 della L.R. 27/2000, dovrà fornire adeguata documentazione e sarà cura del Comune controllarne la veridicità; l'accettazione sarà comunque subordinata alla disponibilità numerica di box all'interno del Canile Comunale e gestita mediante "liste di attesa e per particolari situazioni di priorità, per far fronte ad emergenze".
2. Nel caso la rinuncia di proprietà, anche di cucciolate, dovesse risultare ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, l'autorità competente emetterà motivato provvedimento che vieti la detenzione di cani e gatti all'interessato.

Art.23 TRASFERIMENTO IN STRUTTURE DI RICOVERO

1. Il Sindaco, con apposito provvedimento, ordina il trasferimento in strutture di ricovero, dei cani detenuti e/o allevati in condizioni tali da comprometterne il benessere psicofisico, o tali da non garantire la pubblica sicurezza o igiene, rivalendosi sul proprietario per le spese di mantenimento.

CAPITOLO 5

GATTI

Art. 24 DEFINIZIONE DEI TERMINI USATI NEL PRESENTE CAPITOLO

1. I gatti sono animali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla Legge 281/91, è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina ad avere un riferimento territoriale, o habitat, dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo ecc.).
2. Per "gatto libero" s'intende l'animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
3. Per "colonia felina" si intendono gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. La colonia viene riconosciuta ed istituita dal Comune.
4. Per "habitat" della colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano e non, edificato e non, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.
5. Il cittadino autorizzato ed adeguatamente formato, che si occupa volontariamente e gratuitamente della alimentazione e della vigilanza di uno o più gruppi di gatti che vivono in libertà, è denominato referente.

Art.25 TUTELA E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE FELINA

1. Il Comune promuove l'applicazione della "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo" n° 281/1991, la Legge Regionale "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" n° 27/2000 e la Legge 5/2005 con i relativi Regolamenti attuativi; in particolare, per favorire i controlli sulla popolazione felina, la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti:
 - assicura, d'intesa con l'Azienda Unità Sanitaria Locale, direttamente o tramite convenzioni con le associazioni zoofile ed animaliste locali, il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul proprio territorio;
 - supporta le campagne di sterilizzazione dei gatti in libertà effettuate dal Servizio Veterinario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, con successivo reinserimento nel loro habitat originario, previo inserimento di microchip come previsto dalla normativa regionale;
 - vieta a chiunque di maltrattare o allontanare dal loro habitat i gatti che vivono in libertà;

- consente che la cattura dei gatti in stato di libertà avvenga solo per comprovati motivi sanitari e per la sterilizzazione e vieta il loro utilizzo per scopi di sperimentazione
 - consente la soppressione dei gatti esclusivamente da parte di medici veterinari, per evitare inutili sofferenze agli stessi, e secondo i protocolli previsti.
2. Quanto non disciplinato dal presente Regolamento è regolato dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Art. 26 COLONIA FELINA

1. Una colonia felina esiste quando è istituita dal Comune, che ne individua la localizzazione ed il relativo punto di alimentazione.
2. Le Associazioni ed i cittadini che rilevano la presenza di gatti liberi in una determinata area devono darne comunicazione al Comune, che provvede ad individuare e censire la colonia felina .
3. Ogni colonia fa riferimento ad un preciso indirizzo topografico che corrisponde al punto di alimentazione autorizzato, a cui viene assegnato un numero identificativo univoco. Il punto di alimentazione deve essere posto in un luogo compatibile con la tutela degli animali e con il contesto ambientale e le attività umane circostanti.
4. Per le colonie così istituite é individuato il "referente" di colonia che assolve alla funzione fondamentale di controllo dei gatti e dello stato igienico del punto di alimentazione.

Art. 27 CURA DELLE COLONIE FELINE DA PARTE DEI REFERENTI

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi. La suddetta attività dovrà comunque essere svolta esclusivamente presso le aree predisposte o individuate dal Comune.
2. Ai referenti delle colonie deve essere permesso l'accesso, per poter alimentare e curare i gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.
3. Sull'intero territorio comunale è vietato a chiunque non autorizzato, offrire cibo ai gatti liberi vaganti o lasciarne comunque a loro disposizione. Chiunque intende collaborare, anche solo con offerte di cibo, deve contattare l'Ufficio Diritti degli Animali del Comune di Ravenna per i previsti accordi.
4. I cittadini che intendono essere riconosciuti come "referenti" di colonie feline o di punti di alimentazione comunali, sono tenuti a prendere accordi con l'Ufficio preposto che provvederà al rilascio di apposito tesserino di riconoscimento per

l'autorizzazione alla cura ed alimentazione dei gatti. Il tesserino può essere sospeso o ritirato qualora il comportamento del titolare non risulti corretto.

Il referente della colonia deve provvedere a consegnare ed aggiornare, quando necessario, il censimento dei gatti liberi di propria competenza.

5. Il referente di colonia deve controllare la salute degli animali e gestirne la cattura ai fini della sterilizzazione.
6. Il referente deve favorire l'instaurarsi di buoni rapporti con il vicinato e la corretta convivenza nel contesto ambientale in cui la colonia è inserita, segnalando al Comune eventuali situazioni di criticità.
7. L'accesso dei referenti a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario; in casi di comprovati motivi di salute e di tutela dei gatti liberi residenti in aree private e nell'impossibilità di accedervi, i referenti sottopongono e demandano le problematiche individuate alle autorità competenti che, con gli strumenti definiti dalla legge, promuoveranno le azioni necessarie.
8. I referenti sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedono alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto. Deve essere garantita la presenza costante di contenitori per l'acqua.
9. Il Comune di Ravenna, al fine di tutelare i gatti che vivono in libertà e le colonie feline, provvede a sensibilizzare la cittadinanza attraverso campagne di informazione sulla tutela degli animali d'affezione e della necessità della sterilizzazione.
10. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono, salvo comprovate e documentate esigenze di carattere sanitario.
11. La cura di una colonia felina non deve essere ostacolata ed è vietato asportare, danneggiare, spostare gli oggetti utilizzati per l'alimentazione, il riparo e la cura delle colonie feline (ciotole, ripari, punti di alimentazione).
12. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Ravenna che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere nei confronti dei responsabili.

Art. 28 DIVIETI

1. Oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, è vietato:
 - l'abbandono di gatti e cucciolate nel territorio e nelle colonie feline censite, nonché nelle oasi o nei rifugi;
 - la cattura di gatti vaganti;
 - la somministrazione di cibo ai gatti liberi delle colonie feline e l'abbandono di cibo, contenitori, materiale organico, nelle aree o nei pressi delle aree frequentate dai gatti;
 - l'immissione in libertà i gatti domestici abituati a vivere in casa;

- l'immissione sul territorio gatti vaganti di competenza di altri comuni, provincie, regioni italiane o estere.

Art. 29 DETENZIONE DEI GATTI DI PROPRIETA'

1. E' vietato tenere gatti permanentemente in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
2. Il proprietario di gatti a vita semi-libera deve provvedere al controllo riproduttivo delle femmine in età fertile per escludere la nascita di cucciolate , nonché dei maschi con alta aggressività con i conspecifici e/o possibili causa di inconvenienti igienici da marcature territoriali in aree cementificate.
3. Pur non ponendo limitazione numerica alla detenzione di gatti in casa, tuttavia al proprietario compete assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità ed osservare le comuni norme di igiene generale, condominiali e turistiche.

CAPITOLO 6

EQUINI

Art 30 - PRINCIPI DISTINTIVI.

1. Il cavallo, destinato alla trazione di vetture pubbliche, alle corse ed all'attività ippica in genere, non è ritenuto un mero strumento di trazione o sport, ma in quanto essere vivente va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere, sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
2. Gli equini che vivono all'aperto, devono disporre di una struttura coperta, chiusa su almeno tre lati, devono sempre avere a disposizione acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
3. E' vietato tenere equini sempre legati in posta; in particolare i box dovranno avere una misura minima di tre metri per tre metri.
4. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati.
5. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi, devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
6. E' vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.

ART. 31 - LIMITAZIONI ALL'USO DEL CAVALLO.

1. I cavalli che svolgono attività di trazione di vetture pubbliche/private non possono lavorare per più di sei ore al giorno ed hanno diritto a pause adeguate di riposo tra un tragitto e l'altro, in estate da svolgersi all'ombra; i conduttori devono provvedere ad abbeverarli regolarmente. I cavalli che svolgono attività di trazione devono essere dotati dei supporti idonei a contenere le deiezioni.
2. E' vietato trasportare un numero di persone superiore a quello dei posti per i quali la carrozza è omologata, non a cassetta, e la sola andatura consentita è il passo.
3. Dal 1° giugno al 15 settembre è vietato fare lavorare i cavalli dalle 13,00 alle 16,00.

CAPITOLO 7

VOLATILI

Art. 32 DETENZIONE DI VOLATILI

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre forniti.
3. E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.
4. E' vietato amputare le ali o altri arti, salvo che per ragioni chirurgiche o di forza maggiore, nel qual caso l'intervento deve essere effettuato e certificato da un medico veterinario, e mantenere i volatili legati al trespolo.
5. E' vietato liberare colombe nel territorio del Comune di Ravenna in qualsiasi tipo di manifestazione, ivi compreso durante le cerimonie nuziali.

Art. 33 DIMENSIONI DELLE GABBIE

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, le gabbie che li accolgono devono avere dimensioni adeguate alla mole dei singoli soggetti.

Art. 34 CONTROLLO DEI COLOMBI LIBERI URBANI E/O TORRAIOLI

1. E' vietato a chiunque somministrare alimenti ai piccioni, o comunque erogare ai medesimi qualsiasi cibo nelle strade e nelle piazze pubbliche della città.
2. I proprietari degli immobili ubicati nei centri abitati sono tenuti a chiudere i fori e a schermare con idonee reticelle le aperture di soffitte, solai e sottotetti, nonché ad installare specifici dissuasori nelle nicchie e nelle rientranze presenti negli edifici di rispettiva pertinenza, al fine di impedire l'accesso e lo stazionamento dei piccioni, nonché all'accurata pulizia delle superfici interne imbrattate da escrementi di piccioni.
3. Il Comune realizza piani di controllo della popolazione di colombi liberi urbani e l'Azienda Unità Sanitaria Locale assicura la collaborazione alla definizione dei suddetti programmi.

4. Sono vietate, da parte dei cittadini, le catture, le uccisioni e gli abbattimenti venatori dei colombi liberi urbani e/o torraioni (*Columba Livia*), presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.

CAPITOLO 8

ANIMALI ACQUATICI

Art. 35 DETENZIONE DI SPECIE ANIMALI ACQUATICHE

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

Art. 36 DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DEGLI ACQUARI

1. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
2. E' vietato l'utilizzo di acquari di forma sferica.

CAPITOLO 9

ANIMALI ESOTICI

Art. 37 TUTELA DEGLI ANIMALI ESOTICI

1. Per la tutela degli animali esotici si rimanda alla normativa di settore.

CAPITOLO 10

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 SANZIONI

1. Alle violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono applicate le sanzioni amministrative previste dalle normative regionali vigenti e loro successive modifiche e integrazioni. Sono fatte salve le fattispecie in esse non contemplate ma previste dal presente regolamento, alle quali si applica la sanzione del pagamento di una somma da euro 150 a euro 450.
2. Sono fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali.
3. In aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento, in caso di danneggiamento del Patrimonio Pubblico in conseguenza di una carente sorveglianza dei propri animali, l'Amministrazione Comunale esigerà dal trasgressore il risarcimento del danno calcolato.

Art. 39 VIGILANZA

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli organi di Polizia Locale e Statale e l'Azienda USL nei limiti delle loro competenze, e le Guardie Zoofile convenzionate con il Comune, nei limiti indicati dalle convenzioni stesse.

Art. 40 INCOMPATIBILITA' ED ABROGAZIONE DI NORME

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Art. 41 ABROGAZIONE DI PRECEDENTI NORME

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti ed ordinanze comunali riguardanti la materia disciplinata.